

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA
MARINA PROTETTA «REGNO DI NETTUNO» (EX ARTICOLO 28,
COMMA 5, LEGGE 31 DICEMBRE 1982, N. 979)

Art. 19.

Disciplina delle attivita'
di trasporto passeggeri e visite guidate

1. Nelle zone A e B n.t. non e' consentita la navigazione ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unita' navali adibite alle visite guidate.

2. Nelle zone A, B n.t. e B non e' consentita la navigazione e la sosta delle navi da crociera.

3. Nelle zone B e C la navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unita' navali adibite alle visite guidate e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, con le seguenti modalita':

a. a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa;

b. a velocita' non superiore a 10 nodi, esclusivamente in assetto dislocante, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa.

4. In zona C e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, la navigazione alle navi da crociera, al solo fine di raggiungere le aree di ormeggio, nel rispetto delle disposizioni per i mezzi di trasporto passeggeri di cui al precedente comma 3.

5. In zona D la navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri, alle unita' navali adibite alle visite guidate e alle navi da crociera e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, ad una velocita' massima di 10 nodi.

6. Nel tratto di mare antistante la costa nord-occidentale dell'isola di Ischia, al largo di Punta Cornacchia, e' individuato un corridoio per la navigazione a motore, ad andamento est-ovest, lungo il confine tra la zona D e la zona C, per un'ampiezza pari a 200 metri.

7. Per lo svolgimento delle visite guidate e' necessaria la presenza di una guida autorizzata dall'ente gestore.

8. E' consentito l'accesso a remi alle grotte ai soli natanti adibiti al trasporto passeggeri e alle visite guidate, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.

9. Non e' consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di

qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

10. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

11. Nell'area marina protetta non è consentito l'ancoraggio delle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate.

12. L'ormeggio delle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate è consentito ai rispettivi gavitelli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

13. Le unità navali autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.

14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 31, commisurato:

- a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;
- b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale di cui al successivo comma;
- c) alla durata del permesso.

15. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate nelle zone B, C e D, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, le unità navali impiegate in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

- a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
- b) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati;
- c) utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.

16. Non sono consentiti, durante il periodo di validità

dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.

17. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore .

18. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore stabilisce con successivo provvedimento, il numero massimo di unità autorizzate per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate. Tali autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente agli armatori e ai proprietari di unità navali residenti in uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% dei permessi, e subordinatamente agli armatori non residenti, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

19. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di trasporto passeggeri le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo dell'area marina protetta e al regolamento di disciplina delle attività consentite.

Art. 20.

Disciplina del trasporto marittimo di linea

1) Nelle zone A e B n.t. non è consentita la navigazione ai mezzi di trasporto marittimo di linea e di servizio.

2) Nelle zone B e C la navigazione dei mezzi di trasporto marittimo di linea e di servizio è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con le seguenti modalità:

a. a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa;

b. a velocità non superiore a 10 nodi, esclusivamente in assetto dislocante, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa.

3) In zona D è consentito il transito dei mezzi di trasporto marittimo di linea e di servizio, lungo rotte Est-Ovest, ad una velocità massima di 10 nodi.

4) Nel tratto di mare antistante la costa nord-occidentale dell'isola di Ischia, al largo di Punta Cornacchia, è individuato un corridoio per la navigazione a motore, ad andamento est-ovest, lungo il confine tra la zona D e la zona C, per un'ampiezza pari a 200

metri.

5) La navigazione dei mezzi di linea e di servizio e' consentita parallelamente alla linea di costa; nel corso delle operazioni di avvicinamento alle aree di attracco e ormeggio, la navigazione e' consentita perpendicolarmente alla linea di costa.

6) L'ente gestore definisce con successivo provvedimento, di concerto con le compagnie di navigazione e gli armatori, le rotte di circumnavigazione e avvicinamento agli accessi ai punti di approdo, anche individuando idonei corridoi di atterraggio.

7) Durante lo stazionamento all'interno dei porti e degli approdi i mezzi di linea e di servizio devono provvedere allo spegnimento dei motori e procedere comunque a lento moto, nei limiti di manovrabilita' consentiti dall'unita' navale.

8) E' fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

9) E' fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

10) Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore dati e informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, e di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

11) Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per i mezzi di linea le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta.